



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.36

OGGETTO:

Rinuncia dell'Assessore comunale e del Vicesindaco all'indennità di funzione prevista dall'art. 82 comma 1 del T.U.EE.LL. 267/2000

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di luglio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCATOLERO Alberto - Sindaco	Sì
2. CASTAGNERI Grazia - Assessore	Sì
3. TESSIORE Umbro - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta in videochiamata la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCATOLERO Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

– L’art. 82 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 267/2000, prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli Comunali e Commissioni;

–il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti tenendo conto delle fluttuazioni stagionali della Popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

–la misura della indennità prevista per vice sindaco ed assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco.

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrando al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili), nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni, stabilendo, altresì, al successivo comma 584, che, in sede di prima applicazione, tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Visto inoltre che, al comma 585, si prevede che le indennità di funzione, da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali siano adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto, infine, che, per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali, al comma 586 si prevede che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere, sostenuto dai comuni per la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all’articolo 57- quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l’anno 2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l’eventuale) importo non utilizzato nell’esercizio finanziario;

Come già indicato l'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 parametrerà l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo specifiche percentuali che tengono conto della "popolazione residente".

Tale percentuale è fissata, per i comuni compresi nella fascia fino a 3000 abitanti nella misura del 16%. I successivi commi 584 e 585 prevedono che: "in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.

A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere, altresì, corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio"; "le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119."

Con nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, chiarisce che: "al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza".

Il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

-nell'anno 2024 la nuova indennità a regime, per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sarà pari mensilmente a **€ 2.208,00** (ovvero al 16% di € 13.800,00).

Precisato che ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000, nei comuni popolazione fino a 1.000 abitanti.

-al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

- agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

Rilevato pertanto che ai sensi della nuova normativa per l'anno 2024 agli amministratori di questo ente spettano le seguenti indennità:

Sindaco	€ 2.208,00 lordi mensili
Vicesindaco	€ 331,20 lordi mensili pari al 15% dell'indennità del Sindaco

Assessori	€ 220,80 lordi mensili pari al 10% dell'indennità del Sindaco
-----------	---

Dato atto che: l'importo delle indennità con riferimento agli amministratori lavoratori dipendenti, deve tener di quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa per mandato elettorale;

Ricordato che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, sono a carico del Comune, che li rimborserà al datore di lavoro. Sono rimborsabili le sole retribuzioni e assicurazioni, cioè quanto il datore di lavoro ha effettivamente pagato, da esporre analiticamente nella richiesta. I permessi vanno documentati con attestazione dell'ente.

Accertato che giacchè gli assessori di questo comune rinunciano, da sempre, all'indennità di mandato e , pertanto, non hanno beneficiato fino al 2023 dell'indennità di funzione, l'attribuzione delle maggiorazioni finanziate dallo stato comporterebbe comunque il finanziamento con le risorse del bilancio di circa €3700.

Udito l'intervento di tutti gli assessori che , pur consapevoli che qualora non utilizzate le risorse dovranno essere restituite allo Stato, ritengono comunque di rinunciare alle loro indennità per il 2024 per non gravare con ulteriori spese sul bilancio del corrente anno fortemente provato dai rincari energetici .

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa rispettivamente dal Responsabile del servizio amministrativo e dal responsabile del servizio finanziario reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

Di rinunciare, per l'anno 2024, all'indennità di funzione spettante al Vicesindaco e all'Assessore
Di autorizzare il rimborso allo Stato del finanziamento che verrà erogato.

Di demandare al Responsabile del servizio finanziario di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti .

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese , di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire al responsabile del settore finanziario di provvedere alla corretta corresponsione mensile dell'indennità solo al Sindaco.

